

Associazione Donatori di Sangue (A.Do.S.)

LANCIANO

STATUTO

e

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 18.05.2006

STATUTO

CAPO I

Definizione – Scopi – Mezzi

ART. 1 - L'Associazione dei Donatori di Sangue (A.Do.S.) in Lanciano (Chieti) si prefigge di promuovere e coordinare la raccolta del sangue umano e di sensibilizzare la popolazione al concetto della donazione del sangue come dovere civico e di maturità sociale.

ART. 2 - L'A.Do.S. è apartitica e non fa discriminazioni sociali, etniche e religiose.

ART. 3 - L'A.Do.S. non ha limiti di durata, non ha fini di lucro e provvede alle proprie attività con i contributi di Enti pubblici e privati.

E' fatto assoluto divieto ai soci di ricevere compenso alcuno.

ART. 4 - E' socio chi ne accetta le finalità e le norme contenuti nello Statuto.

Si diventa socio donatore al compimento del 18° anno di età ed in base alle risultanze degli accertamenti sanitari.

CAPO II

Amministrazione

ART. 5 – Gli organi dell’A.Do.S. sono:

- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale e dei Proviviri.

ART. 6 – L’A.Do.S. è retto dal Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei soci secondo le norme contenute nel Regolamento per le elezioni. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e le cariche in seno ad esso sono attribuite mediante votazione fra gli eletti.

In caso di assenza ingiustificata a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il componente dello stesso Consiglio è dichiarato decaduto.

In caso di decadenza o di rinuncia dei componenti il Consiglio Direttivo, per la sostituzione di essi si rispetterà la graduatoria delle precedenti elezioni. I nuovi eletti resteranno in carica fino al compimento del mandato affidato ai precedenti consiglieri.

ART. 7 – Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) l’Amministratore;
- e) 3 (tre) Consiglieri.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo si riserva di vigilare perché il sangue prelevato venga usato in conformità ai fini dell'Associazione e perché gli accertamenti necessari ai donatori per il prelievo del sangue vengano scrupolosamente eseguiti.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente o la metà più uno dei consiglieri lo ritenga necessario. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza dei voti con la presenza almeno della metà più uno dei membri. In caso di parità, prevale il parere avallato dal voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 10 – Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.

ART. 11 – Il Collegio Sindacale e dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci, e dura in carica quattro anni. Esso ha il compito di:

- a) tutelare le norme statutarie e provvedere alla loro interpretazione;
- b) risolvere eventuali controversie disciplinari;
- c) controllare la gestione contabile dell'Associazione.

ART. 12 - L'Assemblea generale dei soci può essere convocata oltre che allo scadere del Consiglio Direttivo, anche quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta scritta un quarto più uno dei soci. Il Consiglio Direttivo, allo scadere del mandato, renderà conto della propria attività all'Assemblea generale dei soci.

ART. 13 - L'Assemblea sarà valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART. 14 - Eventuali modifiche o innovazioni statutarie dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi degli iscritti presenti all'assemblea appositamente convocata.

REGOLAMENTO

ART. 1 – Possono iscriversi all'A.Do.S. coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età; essi vengono sottoposti al prelievo del sangue al compimento del 18° anno di età.

ART. 2 – Le domande di iscrizioni dovranno essere presentate al Presidente; il Consiglio Direttivo può non accettarle con giudizio insindacabile e senza darne motivazione.

ART. 3 – L'Assemblea generale dei soci è convocata con avviso scritto almeno sette giorni prima dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza di questi, dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 – Le decisioni dei vari organi componenti l'Associazione devono essere verbalizzate e sottoscritte:

- a) per il Consiglio Direttivo, dal Presidente;
- b) per il Collegio Sindacale e dei Probiviri, dai 3 (tre) Sindaci effettivi;
- c) per l'Assemblea dei soci, da chi la presiede e dal segretario verbalizzante.

ART. 5 – Le elezioni vengono indette dal Presidente dell'Associazione su approvazione del Consiglio Diret-

tivo, dandone avviso ai soci almeno dieci giorni prima. Qualora il Consiglio sia decaduto o sia dimissionario, le elezioni sono indette dal solo Presidente o dal Vice Presidente e in mancanza di essi, dal Collegio Sindacale e dei Proviviri.

I componenti il seggio elettorale sono in numero di 3 (tre): il Presidente e due scrutatori. Le schede sono firmate dal Presidente del seggio e da uno dei due scrutatori. Lo spoglio delle schede va fatto nel medesimo giorno delle avvenute elezioni, a meno che gravi ragioni lo impediscano. In caso di parità di voti riportati, verrà eletto il più anziano come iscrizione e il più giovane di età.

Appendice

Regolamento elettorale

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 18.05.2006

Visti gli articoli 4,6 e 11 dello Statuto e l'articolo 5 del Regolamento dell'Associazione,

omissis

1) Sono eleggibili per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale e dei Probiviri tutti i soci, anche non più donatori attivi.

2) Per consentire a tutti i soci aventi diritto di partecipare alle elezioni, il Presidente dell'Associazione provvederà a inviare per posta ai singoli soci la scheda recante la lista dei candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale e dei Probiviri, nei modi indicati dal Regolamento, e l'elenco degli iscritti all'Associazione che abbiano espresso il consenso all'indicazione del proprio nome ex D.L. n. 196/2003.

3) Il voto è diretto, libero e segreto. Il voto si esprime tracciando un segno a fianco dei nominativi prescelti tra quelli candidati sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio Sindacale e dei Probiviri. Ogni elettore

può votare anche qualunque degli altri aderenti riportandone correttamente nome e cognome sulle apposite righe lasciate in bianco sulla scheda o può sostituire uno o più nomi tra quelli presentati nelle liste con altri nomi scelti fra quelli eleggibili.

4) Ogni socio, dopo aver votato, deve restituire la scheda per posta o a mano nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'affrancatura della busta è a carico dell'Associazione.

5) Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero dei voti.